



Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 36 E 157 DEL D.LGS. 50/2016. TRIENNIO 2018-2020. –

1. OGGETTO DELL'AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Con il presente regolamento viene istituito l'elenco dei professionisti (di seguito denominati "operatori economici") per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo ed altre prestazioni di natura tecnica nell'ambito di appalti pubblici) di cui all'art. 157, comma 2, e art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come modificato e integrato dal D.Lgs. 19/04/2017, n.56 (di seguito indicato come "Codice") e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo "Linee Guida n.1"), nonché dell'art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la cui prestazione abbia importo pari o superiore a €.40.000,00 ed inferiore a €.100.000,00 (art.157 del "Codice").

Per importi inferiori a € 40.000,00 sarà facoltà della Stazione Appaltante ricorrere all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 31, comma 8 del "Codice"). Gli importi suddetti devono intendersi esclusi IVA ed oneri previdenziali.

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA

Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f). Tali soggetti devono possedere l'iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del "Codice". È richiesta altresì la specifica qualificazione nel caso di servizi che prevedono un'abilitazione specifica (*Es. coordinamento della sicurezza, pratiche di prevenzione incendi, etc.*).

L'iscrizione è consentita esclusivamente agli operatori economici già compresi nell'Albo Unico Regionale istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell'art.12 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, per l'affidamento dei servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12, del decreto legislativo 163/2006.

L'operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e quale componente di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Rimane il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara messa in atto da questa Stazione Appaltante singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

Nel caso di richiesta di iscrizione all'Albo che pervenga da parte di società, si devono indicare i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di richiesta di iscrizione all'Albo che pervenga da parte di un professionista che fa parte di una società, devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.

Per l'iscrizione relativa agli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o statico si farà riferimento ad un singolo operatore economico o gli altri soggetti di cui dell'articolo 46, comma 1, del "Codice", così come indicato nel quadro normativo precedente, dalla determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (*nel prosieguo "Autorità"*), e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l'art. 48, comma 7, del "Codice".

3. CONDIZIONI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

Non è ammesso l'inserimento in elenco di candidati per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del "Codice" nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società professionali, di società di ingegneria o di raggruppamenti temporanei.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di iscrizione, secondo il modello allegato, dovrà essere inviata a questo Ente al seguente indirizzo: **Istituto Autonomo Case Popolari Trapani – Piazzale Falcone e Borsellino, n.15, 91100 TRAPANI** e pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre **quarantacinque giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Istituto.

La richiesta potrà essere altresì presentata -entro lo stesso termine- a mano, presso l'Ufficio protocollo all'indirizzo sopra indicato o mediante invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: www.iacptpamm@postecert.it

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: **"Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016"**.

La busta deve contenere la seguente documentazione redatta secondo la modulistica allegata, reperibile sul sito web di questo Istituto www.iacptrapani.com:

- a) richiesta di iscrizione redatta secondo il modello **"allegato 1"** ;
- b) curricula, redatti secondo il modello **"allegato 2"** (Scheda riepilogativa del curriculum).
Detto elaborato (allegato 2) dovrà essere prodotto su supporto informatico oltre che in formato *pdf* (non modificabile) anche in formato *excel* (modificabile). (**)

La richiesta d'iscrizione ed il curriculum professionale, sottoscritte (con firma digitale nel caso di invio a mezzo pec) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere rese:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.

()** Al fine di facilitare la trasmissione del predetto elaborato, si consiglia l'inoltro della intera pratica a mezzo PEC allegando il *file* contenente il prospetto sia in formato *pdf* (quindi non modificabile) che in formato *excel* (aperto) onde consentirne il pedissequo inserimento nella elaboranda tabella generale.

Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall'Albo, fermo restando l'avvio del procedimento penale per la falsa dichiarazione resa.

Non saranno accettate le richieste:

- con documentazione incompleta;
- mancanti del curriculum professionale;
- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento (o della firma digitale in caso di invio a mezzo pec);
- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i (nel caso di invio non a mezzo pec);
- **mancanti della documentazione su supporto informatico o dei *files* allegati.**

5. FORMAZIONE, GESTIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DELL'ALBO

L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato sul sito istituzionale di questo Istituto ed inviato, per la pubblicazione, agli ordini professionali nazionali e territoriali.

Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente sulla base delle istanze pervenute, con cadenza annuale, tenuto presente che:

- 1) L'istituzione del primo elenco di Operatori economici e le successive domande di iscrizione presentate nei termini previsti saranno sottoposte all'esame del Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio, integrata dai Capi Servizio della stessa Area per verificare il possesso dei requisiti. La prima istruttoria delle domande sarà fatta dal Capo del Servizio 1° Segreteria Tecnica e Appalti;
- 2) Ove carenti, la Commissione provvederà a far integrare le domande di inserimento con tutte le informazioni richieste dal presente Regolamento.
- 3) I soggetti in possesso dei requisiti previsti saranno iscritti nei settori delle tipologie di incarico di riferimento secondo l'ordine della data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
- 4) In prima applicazione, l'iscrizione nell'elenco è disposta con D.D. del Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio .
- 5) L'elenco avrà validità per il triennio 2018-2020 e sarà aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno (a partire da quello successivo a quello di istituzione), tenendo conto delle nuove istanze e delle eventuali richieste di variazione che perverranno **entro il 30 maggio di ogni anno.**
- 6) Le verifiche e gli aggiornamenti annuali, nonché l'esame delle nuove domande, saranno effettuate dalla stessa Commissione all'uopo costituita di cui al comma 1 del presente Articolo.
- 7) Le nuove domande, pervenute entro il 30 maggio di ogni anno, verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo.
- 8) In occasione di ogni invito a presentare l'offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- 9) L'idoneità del soggetto è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell'Elenco, fatti salvi i controlli che la Stazione Appaltante potrà in ogni momento effettuare e che, in caso di esito contrastante con quanto dichiarato dal soggetto, potranno causare la perdita dell'incarico già conferito o l'esclusione dalle procedure di gara, con tutte le eventuali conseguenze di carattere penale a carico dell'interessato, laddove ravvisate.

6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Nella lettera di invito predisposta dal responsabile unico del procedimento (RUP), in caso di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa (in ogni caso per importi pari o superiori ai 40.000 euro ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del "Codice"), saranno espressamente indicati i requisiti oggetto di valutazione nell'ambito dello specifico incarico, tenendo conto delle indicazioni riportate all'articolo 95 del "Codice" e delle indicazioni nelle linee guida n.1 dell'ANAC (Capitolo VI, punto 1).

In ogni caso, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione saranno già determinati, nella lettera di invito, al momento della richiesta di offerta.

L'importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia – 17 giugno 2016. In rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, potrà essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. In tal caso, troverà applicazione, per le superiori categorie di lavori, l'articolo 8 del DM 17 giugno 2016, secondo cui *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*. Si chiarisce che, nel caso di incertezze nella comparazione delle categorie d'opera di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere nella nuova classificazione del DM 17 giugno 2016.

7. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'Albo e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web di questo Istituto.

Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio 1° Segreteria Tecnica e Appalti 0923/823124.-

8. NORME TRANSITORIE

IL PRESENTE REGOLAMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE ED ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ISTITUTO.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati –compresi quelli già iscritti all'Albo dell'Istituto o che ne avevano fatto richiesta alla data di pubblicazione del presente Regolamento– dovranno far pervenire la propria richiesta di iscrizione utilizzando l'apposita modulistica -riformulata in osservanza delle nuove disposizioni normative- allegata al presente Regolamento.

L'attuale elenco avrà validità fino alla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Istituto del nuovo elenco 2018/2020.

**IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO a.i.
(Dott. Pietro Savona)**